



Občina Ankaran
Comune di Ancarano

Numero: 37105-0005/2025

Data: 25/5/2026

Ai sensi dell'articolo 260, primo comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – Sent. C.C., 75/25 e 14/26 – di seguito denominata ZUreP-3) e della Deliberazione sulla sospensione dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale n. 37105-0005/2025/7 del 23/4/2026, nel procedimento amministrativo relativo alla revoca dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale per l'immobile con codice identificativo: particella 2593 679/7, c.c. 2593 – Oltra, l'amministrazione comunale di Ancarano assume d'ufficio la seguente

DECISIONE

1. Si da atto che all'immobile con il numero identificativo: particella 2593 679/7, c.c. 2593 – Oltra, di proprietà del Comune di Ancarano, è stato revocato lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale.
2. Dopo l'esecutività della presente decisione, per l'immobile di cui al punto 1 del dispositivo della presente decisione, si proporrà all'ufficio del Giudice tavolare di competenza la cancellazione dell'annotazione relativa al bene pubblico edificato.
3. Nel corso del procedimento che ha portato all'adozione della presente decisione non vi sono state spese.

Motivazione

L'immobile con numero identificativo: particella 2593 679/7 è iscritto al tavolare quale proprietà del Comune di Ancarano, Strada dell'Adriatico 66, 6280 Ancarano, con l'annotazione di bene pubblico edificato di rilievo locale, il quale non soddisfa più lo scopo per cui gli era stato attribuito detto status; pertanto, il Consiglio del Comune di Ancarano, in data 23. con codice identificativo: particella 2593 679/7. 4. 2026 ha adottato la Deliberazione n. 270 relativa alla revoca dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale relativo all'immobile con codice identificativo: particella 2593 679/7.

Il Codice dei diritti reali sloveno (SPZ) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 87/02, 91/13 e 23/20, di seguito denominato «C.C.») stabilisce, all'articolo 19, che il bene pubblico è un bene che, in conformità con la sua destinazione e a parità di condizioni, possa essere utilizzato da chiunque (uso comune). La legge stabilisce quali beni costituiscono un bene pubblico e quali sono le condizioni per il loro utilizzo.

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, punto 14, della legge ZUreP-3, costituisce bene pubblico edificato un terreno, un edificio o una parte di esso destinato ad uso pubblico, come definito dalla legge o da un regolamento emanato in base ad essa, in funzione della sua destinazione d'uso. I beni pubblici edificati possono essere di



importanza nazionale o locale ed essere di proprietà dello stato, del comune o di privati. L'articolo 259 della legge ZUreP-3 prevede che l'uso generale degli spazi pubblici è destinato alla libera circolazione delle persone, in particolare per il transito e l'accesso ad altri spazi pubblici, come anche ad infrastrutture verdi, abitazioni, edifici commerciali, infrastrutture pubbliche economiche e sociali, nonché alla ricreazione, al gioco e ad altre attività ricreative all'aperto.

L'uso generale degli spazi pubblici di proprietà dello stato o del comune avviene in conformità con la loro destinazione d'uso e alle condizioni e limitazioni stabilite dalla legge o dai regolamenti emanati in base ad essa. I terreni, gli edifici o le loro parti, che hanno già acquisito lo status di bene pubblico edificato, devono essere mantenuti dal proprietario o dal gestore in condizioni tali da consentirne l'utilizzo per scopi di beneficio comune e generale in conformità alla loro destinazione. Su un immobile che ha acquisito lo status di bene pubblico edificato non è possibile acquisire diritti di proprietà o altri diritti reali mediante usucapione, né esso può essere oggetto di esecuzione. (Art. 261 della Legge ZUreP-3)

L'articolo 262 della Legge ZUreP-3 stabilisce che lo status di bene pubblico edificato può cessare qualora il terreno, l'immobile o parte di esso sia completamente distrutto e non sia possibile ricostruirlo, impossibilitandone così l'uso pubblico, oppure nel caso il terreno venga sistemato o venga costruito un altro immobile o parte di esso con lo stesso scopo di uso pubblico, per cui è possibile revocare lo status del bene pubblico originario. A tal fine, il Consiglio comunale assume la deliberazione circa la soppressione dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale; ai sensi di tale deliberazione, l'amministrazione comunale assume d'ufficio una decisione di accertamento e, dopo l'esecutività, questa viene trasmessa al giudice tavolo per l'esecuzione.

Lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale (annotazione) è stato attribuito all'immobile con codice identificativo: particella 2593 679/7 ai sensi della Decisione n. 478-21/2011 emanata dal Comune città di Capodistria.

L'immobile con codice identificativo: particella 2593 679/7, della superficie di 20 m², si trova, in conformità alle disposizioni del Decreto di piano regolatore generale comunale del Comune di Ancarani (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 161/2020), all'interno della zona di pianificazione territoriale AN-07, in un'area edificabile, con specifica destinazione d'uso SS - Aree residenziali destinate all'abitazione e ad altre attività ad esse connesse (SSs - Edilizia residenziale aggregata). In realtà, si tratta di una superficie consolidata situata all'estremità di via Bevk. Si tratta di un terreno che si estende perpendicolarmente alle linee di quota e che viene utilizzato come area non sistemata e non consolidata, cioè un pendio, e non svolge la funzione di spazio pubblico. Nella parte settentrionale la particella termina a punta, mentre per la restante parte è di forma triangolare.

Nel corso del procedimento è stato accertato che l'immobile con codice identificativo: particella 2593 679/7 soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge per la revoca dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale.

Visto quanto sopra, l'autorità amministrativa ha deliberato come indicato nei punti 1 e 2 del dispositivo della presente decisione.

Poiché nel corso del procedimento di emissione della presente decisione non sono state sostenute spese l'amministrazione ha deciso come indicato nel punto 3 del dispositivo della presente decisione.

La notifica della presente decisione avviene mediante avviso pubblico ai sensi dell'articolo 94 della Legge sul procedimento amministrativo generale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 24/06 – Testo Unico 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE e 3/22 - Zdeb) e diviene esecutiva dopo la scadenza di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sull'albo pretorio del Comune di Ancarani.

Non imponibile ai sensi dell'art. 22 della Legge ZUT.



MEZZI DI IMPUGNAZIONE:

Avverso la presente decisione è possibile presentare ricorso al Sindaco del Comune di Ancarani, entro 15 giorni dalla notifica della predetta. Il ricorso può essere presentato per iscritto o dedotto a verbale presso l'autorità che ha emesso la decisione. Per presentare ricorso è necessario versare una tassa amministrativa, ai sensi della tariffa 2 della Legge ZUT, pari a 18,10 €.

Responsabile del procedimento:

Patricija Fabijančič Močibob

Vicesegretaria – Capo Dipartimento ambiente e territorio

Iztok Mermolja

direttore

Notificare a:

- avviso pubblico – albo pretorio elettronico del Comune di Ancarani,
- Ufficio del tavolare (dopo l'esecutività),
- archivio, qui.